

REGIO DECRETO 12 maggio 1939 , n. 708

Bandiera d'arma della Regia marina, uso della Bandiera nazionale alla Regia Accademia navale e al battaglione San Marco e concessione di una «Bandiera di combattimento» e di uno «Stendardo» alle navi da guerra e alle squadriglie di M.A.S. (039U0708)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 aprile 1848, sull'uso della Bandiera nazionale da parte della Marina da guerra;

Visto il [R. decreto 7 ottobre 1904, n. 583](#), che istituisce la Bandiera di combattimento per le navi da guerra, modificato dal [R. decreto 15 dicembre 1912, n. 1344](#);

Visto il R. decreto in data 26 novembre 1911, che concede al Corpo delle forze da sbarco della Regia marina l'uso della Bandiera nazionale;

Vista la [legge 24 dicembre 1925, n. 2264](#), concernente le norme per l'uso della Bandiera nazionale;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Bandiera nazionale, conforme a quella adottata dai reggimenti di fanteria, concessa al Corpo delle forze da sbarco della Regia marina col Nostro decreto 26 novembre 1911, e' la Bandiera d'arma della Regia marina.

Art. 2.

E' concesso l'uso della Bandiera nazionale conforme a quella indicata all'articolo precedente alle seguenti unita' territoriali della Regia marina:

- Regia Accademia navale;
- Battaglione San Marco.

Art. 3.

Ad ogni nave da guerra, escluse le unita' ausiliarie e quelle di uso locale, e ad ogni squadriglia di M.A.S., all'infuori della dotazione normale di bandiere, sono consegnati secondo le norme di cui agli articoli seguenti: una Bandiera nazionale, che prende il nome di «Bandiera di combattimento», e uno «Stendardo».

La Bandiera di combattimento, come bandiera nazionale inalberata a bordo di una Regia nave, e' emblema di onore che simboleggia il RE e la Patria, ricorda al militare i fasti della Nazione e lo stimola ad accrescerli.

Lo Stendardo rappresenta la nave o la squadriglia nel suo complesso di uomini e di armi, nelle sue tradizioni militari, nel suo spirito guerriero.

Le decorazioni conferite all'unita' sono portate dallo Stendardo secondo norme regolamentari.

Art. 4.

La Bandiera di combattimento deve alzarsi sempre in combattimento e se le condizioni di tempo e di navigazione lo consigliano allorquando e' presente a bordo Sua Maesta' il RE e nelle grandi solennita'.

Lo Stendardo, in combattimento, e' posto su apposito sostegno nell'interno della torre, del ponte o della camera di comando.

Esso e' usato nelle seguenti circostanze:

- nelle cerimonie militari a terra, in Patria e all'estero;

- nelle cerimonie militari a bordo;
- nelle funzioni del passaggio di Comando.

Art. 5.

La Bandiera di combattimento confezionata secondo norme regolamentari e' per ogni singola nave o squadriglia di M.A.S. del tipo di grandezza immediatamente inferiore alla massima assegnata alla nave medesima ed e' offerta da Enti, Associazioni nazionali o da privati previa autorizzazione del Ministero della marina.

Essa deve essere di stamigna di ottima qualita' o eccezionalmente di stoffa di seta, ma senza alcun fregio speciale e deve portare ricamato in bianco sulla tela aderente alla inferitura la scritta «Bandiera di combattimento».

Art. 6.

La Bandiera nazionale offerta ad una nave di guerra o ad una squadriglia dalle Loro Maesta' il RE e la Regina o da altro membro della Famiglia Reale, e' sempre considerata come Bandiera di combattimento.

Art. 7.

La Bandiera di combattimento e' consegnata al comandante dell'unita' alla data stabilita dal Ministero della marina con cerimonia solenne secondo le disposizioni del regolamento su le bandiere, le insegne, gli onori e le visite.

Dell'avvenuta consegna si compila apposito verbale che e' custodito insieme alla Bandiera.

Art. 8.

La Bandiera di combattimento e' custodita a bordo in apposito «cofano» od astuccio.

Art. 9.

Lo Stendardo di cui all'art. 3 del presente decreto e' costituito da: una freccia, un drappo, una fiamma, un'asta, un nastro azzurro ed un cordone.

La freccia e' la parte moralmente piu' importante dello Stendardo.

Essa e' di bronzo ed e' formata da una parte cilindrica ornata dal

fascio littorio e da due aquile sabaude, sormontata da una galletta sferica con sovrapposta la Corona Reale. La Corona, la galletta e gli ornamenti sono dorati. Sulla parte cilindrica della freccia e' incisa la scritta che riporta le decorazioni concesse alla nave, i fatti d'arme e le date relative.

Il drappo, in seta con frangia dorata, e' di forma quadrata e porta nel recto la bandiera nazionale e nel verso la bandiera di bompresso. Sopra al drappo e' inferita una fiamma tricolore di seta.

L'asta, in metallo brunito, composta di due pezzi che si congiungono con ghiera a vite e porta inferiormente un puntale in bronzo.

Il nastro azzurro con frangia dorata, sul quale e' ricamato in oro il nome dell'unita' e il cordone dorato con fiocchi sono annodati all'asta superiormente al drappo.

Lo Stendardo e' di due grandezze regolamentari, la prima per le navi corazzate e per gli incrociatori, la seconda per il naviglio sottile e per i sommergibili.

La forma e le dimensioni regolamentari si rilevano dalla tavola allegata.

Art. 10.

Lo Stendardo e' fornito dal Ministero della marina. Esso e' consegnato al comandante dell'unita' quando questa entra a far parte effettiva delle Forze navali.

La consegna avviene in forma solenne ed e' effettuata dall'autorita' indicata volta per volta dal Ministero.

Art. 11.

Lo Stendardo e' conservato in apposita custodia accanto al cofano della Bandiera di combattimento.

Art. 12.

Alle riparazioni del drappo, della fiamma, dell'asta, del nastro azzurro e del cordone dello Stendardo provvede il comandante della nave o della squadriglia di M.A.S. Ove invece sia necessario rinnovare il drappo deve rinnovarsi l'intero Stendardo meno la freccia.

Tale rinnovazione e' disposta dal Ministero della marina

direttamente o su proposta del comandante dell'unita'.

Art. 13.

Allorquando una nave da guerra e' radiata dal quadro del Regio naviglio, il «cofano» con la Bandiera di combattimento e l'atto di consegna, sono depositati nel Museo della Regia marina designato dal Ministero e lo Stendardo con le relative decorazioni viene inviato al Ministero della marina per essere trasferito al Sacrario del Vittoriano.

Art. 14.

Quando il nome di una nave gia' radiata sia assegnato ad altra nave, a questa sono, in seguito ad ordini ministeriali, consegnati con le stesse formalita' prescritte dal presente decreto il cofano della Bandiera di combattimento e lo Stendardo che appartennero alla nave o alle navi che portarono in passato lo stesso nome.

Il drappo della antica Bandiera di combattimento con l'atto di consegna, resta invece nel Museo navale, mentre per la Bandiera di combattimento della nuova nave valgono le norme del precedente art. 5.

Art. 15.

Il presente decreto abroga i [Regi decreti 7 ottobre 1904, n. 583](#), e [15 dicembre 1912, n. 1344](#), ed avra' vigore dal 24 maggio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 maggio 1939-XVII

Atti del Governo, registro 409, foglio 63. - MANCINI.